

Contratto transitorio tra la ASL n. 2 di Olbia e la Struttura Sanitaria LAB 10 – Laboratorio analisi Biologiche – di Buddusò per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2013 – Contratto transitorio.

L'anno **Duemilatredici** il giorno 04 del mese di marzo

tra

l'Asl n. 2 di Olbia, (di seguito denominata Azienda) P.I. 01687160901 con sede in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2/ 2 A, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri (SS) il 01.09.1937 da una parte

e

la Struttura Sanitaria LAB 10 (di seguito denominata Struttura), P.I. 01695770907 con sede in Buddusò, , via Eleonora 22, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Maria Grazia Deledda, nata a Buddusò (SS) il 03.02.1962, dall'altra

convengono e stipulano quanto segue.


Premesso:

- che in data 01.09.2011 è stato stipulato tra le parti contratto per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli anni 2011 - 2012;

- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012 - e con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e

ASL2

Prot 2013/ 0012235 del 28/02/2013
LAB 10 - LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE



LAB 10
laboratorio
analisi
biologiche

dell'Assistenza Sociale prot. n. 0031924 del 31.12.2012 - è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie Locali di stipulare i contratti di natura transitoria con i soggetti privati accreditati per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con decorrenza dal 01.01.2013 e con durata non superiore a 90 giorni, con tetto di spesa lordo stabilito in 3/12 dell'importo contrattato per l'anno 2012 così come rideterminato ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012.

Articolo 1 – oggetto del contratto transitorio

Le parti danno atto che il presente contratto transitorio è regolamentato dai patti e dalle condizioni del precedente contratto tra le stesse stipulato e che il tetto di spesa é stabilito in 3/12 dell'importo contrattato per l'anno 2012 così come rideterminato ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012, e, pertanto, il tetto di spesa netto e il tetto di spesa lordo, del presente contratto transitorio sono individuati nei tre/dodicesimi (3/12) di quanto indicato nell'allegato Y relativo al contratto 2012 con rispettiva riduzione del 1,17 %, ai sensi della DGR n. 49/4 del 17.12.2012.


L'allegato Y al presente contratto transitorio risulta così specificato:

- tetto di spesa netto : € 30.729,95

- tetto di spesa lordo : € 30.881,87

Articolo 2 – Efficacia e validità del contratto transitorio.

Il presente contratto ha efficacia e validità dal 01.01.2013 al 31.03.2013, con esclusione del rinnovo tacito.

laboratorio
analisi
biologiche




In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del presente contratto transitorio, lo stesso si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.


Articolo 3 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto transitorio è soggetto all'imposta bollo, ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.

Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti



legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.


Articolo 4 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto transitorio si rinvia al precedente contratto stipulato tra le parti e richiamato in premessa, ai sensi di quanto statuito all'art. 1, nonché alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per l'Asl n. 2 di Olbia

Il Direttore Generale



Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per la Struttura (firma e timbro)

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Maria Grazia Deledda



L.A.B. 10 laboratorio analisi biologiche
Via Eleonora, 22 - Tel. 079.714536 - BUDDUSO' (SS)
Partita IVA 01695770907